



Università degli Studi di Messina



**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA E L'IRCCS
CENTRO NEUROLESI "BONINO PULEJO" DI MESSINA PER LE ESIGENZE
DIDATTICO-FORMATIVE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI
AREA SANITARIA CON ACCESSO RISERVATO AI MEDICI**

TRA

l'Università degli Studi di Messina (di seguito denominata Università), C.F. 80004070837, in persona della Rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari, nata a Messina il 21.10.1965, domicilia per la carica presso la sede dell'Università sita in Messina, Piazza S. Pugliatti n. 1

E

l'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina (di seguito denominato IRCCS), con sede legale in Messina (98123 – ME), Via Palermo - Strada Statale 113, Contrada Casazza, C.F. e P.IVA 02733700831, in persona del Direttore Generale Dott. Maurizio Letterio Lanza, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.124/Serv.1°/S.G. del 15.04.2024 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'IRCCS

PREMESSO CHE

- l'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 prevede che le Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- l'individuazione e l'utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite mediante apposite Convezioni tra l'Università, da cui dipende la Scuola, e le singole Aziende sanitarie individuate nel Protocollo di Intesa tra Regione e Università, oppure con ulteriori strutture

- assistenziali private accreditate anche mediante progetti di sperimentazione gestionale;
- il D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*”, in particolare l'articolo 6 “*Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università*”, prevede la stipula di specifici protocolli di Intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, la formazione specialistica del personale laureato del servizio sanitario;
 - gli artt. 34 e seguenti del D. Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del citato decreto legislativo;
 - con il D.M. dell'1 agosto 2005, “*Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*”, è stato operato il riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria al fine di adeguare gli Ordinamenti didattici delle suddette Scuole al quadro della riforma generale degli studi universitari introdotta con il D.M. n. 270/2004;
 - con il D.M. del 29 marzo 2006 e successive modificazioni e integrazioni, “*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di specializzazione*”, sono stati definiti gli standard ed i requisiti d'idoneità delle Scuole di specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005, così come determinati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, ai sensi dell'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 368/1999;
 - con il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 è stato approvato il riordino delle Scuole di Specializzazione sostituendo il precedente D.M. 1 Agosto 2005;
 - con il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto 4 febbraio 2015, n. 68, sono stati identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola di specializzazione di area sanitaria, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;
 - con la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, c. 547 e ss., come modificati e/o integrati dal D.L. 30 aprile 2019 n. 35, dalla Legge 25 giugno 2019 n. 60, dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, dalla Legge 19 maggio 2022 n. 52, dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, dalla L. 30 marzo 2023 n. 34 e dalla Legge 03 Luglio 2023 n. 87 e, da ultimo, con D.L. 30 dicembre 2023 n. 215, è stato disposto che:
 - a) a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito

- positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
- b) l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;
- c) le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale possono procedere all'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
- d) i medici specializzandi assunti nei termini che precedono sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del C.C.N.L. del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- e) gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- f) le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria sono definite con specifici accordi tra le Regioni e le Università interessate, stipulati sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del MIUR, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- con nota prot. n. 1150/C/SAN del 20 febbraio 2020, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato e comunicato il documento recante "*Contenuti minimi degli Accordi Regione/Province Autonome e Università per l'assunzione degli specializzandi ex lege n. 145/2018*";
 - la succitata disciplina è stata modificata con l'introduzione, durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria da diffusione del contagio da Covid-19, dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e, successivamente, ulteriormente disciplinata dall'art. 3 bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni in Legge n. 77 del 17 luglio 2020;
 - in attuazione del predetto compendio di norme sopra richiamato, le Aziende e gli Enti del S.S.R. hanno proceduto e procederanno a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di dirigenti medici a tempo indeterminato e, nelle relative graduatorie,

risulteranno essere utilmente collocati anche i medici specializzandi iscritti presso le Università degli Studi presenti nella Regione Siciliana;

- la Regione Sicilia, in persona dell'Assessore alla Salute *p.t.*, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo hanno siglato l' "*Accordo Quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss. mm. ii.*" (al Prot. **UNIME n. del**);
- l'insieme delle strutture universitarie ed extra universitarie (strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari) coinvolte nella formazione per ciascuna Scuola di Specializzazione costituisce la sua rete formativa che, complessivamente, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti e, in particolare, di quelli relativi agli organici ed ai volumi di attività assistenziale necessari ad assicurare lo stesso standard formativo per tutti gli specializzandi e le condizioni per operare con il grado di autonomia progressivamente crescente previsto dall'ordinamento didattico;
- ai sensi del D.I. 402/2017, All. 1, sono **Strutture di Sede** le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;
- ai sensi del D.I. 402/2017, All. 1, sono **Strutture Collegate** le strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede;
- ai sensi del D.I. 402/2017, All. 1, sono **Strutture Complementari** quelle strutture di cui le Scuole di specializzazione si possono avvalere per utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, di specialità diversa da quella della struttura di sede;

CONSIDERATO CHE

- è interesse generale dell'Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che, del pari, è interesse dell'IRCCS cooperare attivamente nell'ambito della ricerca scientifica e della didattica avanzata e;
- l'IRCCS dichiara che, con riferimento alle Scuole di Specializzazione riservate ai medici oggetto della presente Convenzione, non risulta inclusa e, pertanto, non fa parte della rete formativa di Scuole di altro Ateneo;
- l'IRCCS dichiara che le strutture che mette a disposizione per le esigenze delle Scuole di Specializzazione dell'Università ad accesso riservato ai medici sono idonee ai fini dell'attività didattica-formativa e scientifica delle suddette Scuole, con riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;

VISTI

- il Regolamento tipo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai soggetti in possesso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, emanato con D.R. n. 2994 del 30/12/2020;
- il Protocollo di Intesa approvato con D.A. del 10/03/2020 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19 del 03/04/2020;
- il D.M. del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii., sul riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;
- il D.M. del 29 marzo 2006 relativo alla definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione;
- il D.I. del 04 febbraio 2015 n. 68 relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- gli allegati al predetto D.I n. 402/2017;
- Legge 30 dicembre 2018 n. 145, c. 547 e ss., come modificati e/o integrati dal D.L. 30 aprile 2019 n. 35, dalla Legge 25 giugno 2019 n. 60, dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, dalla Legge 19 maggio 2022 n. 52, dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, dalla L. 30 marzo 2023 n. 34 e dalla Legge 03 Luglio 2023 n. 87 e, da ultimo, con D.L. 30 dicembre 2023 n. 215.

Tutto quanto sopra visto, premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è l'utilizzo delle Strutture dell'IRCCS, così come definite dal D.I. n. 402/2017, ai fini del loro inserimento nella rete formativa delle **Scuole di Specializzazione riservate ai medici** (di seguito, indicate solo "Scuole di Specializzazione") dell'Università degli Studi di Messina afferenti ai Dipartimenti che hanno sede presso l'A.O.U. "Gaetano Martino" di Messina di seguito indicate:

a) Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (DIMED):

- Allergologia e immunologia clinica;
- Dermatologia;
- Endocrinologia e malattie del metabolismo;
- Malattie infettive e tropicali;

- Nefrologia;
- Reumatologia;
- Geriatria;
- Malattie dell'apparato cardiovascolare;
- Medicina interna;
- Neurologia;
- Medicina fisica e riabilitativa;
- Farmacologia e tossicologia

b) Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva (Patologia Umana DEDEV):

- Ematologia;
- Oncologia medica;
- Pediatria;
- Chirurgia Pediatrica;
- Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica;
- Ginecologia e ostetricia;
- Anestesia Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore;
- Chirurgia generale;
- Urologia;
- Neuropsichiatria infantile;
- Otorinolaringoiatria;
- Anatomia patologica;
- Audiologia e foniatra;

c) Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali (BIOMORF):

- Medicina dello sport e dell'esercizio fisico;
- Radiodiagnostica;
- Igiene e medicina preventiva;
- Ortopedia e Traumatologia;
- Psichiatria;
- Chirurgia maxillo-facciale;
- Neurochirurgia;
- Oftalmologia;
- Medicina nucleare;

- Radioterapia;
- Medicina del lavoro;
- Medicina legale;

In relazione alle specialità dell'Anestesia Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, della Neurologia e della Medicina fisica e riabilitativa, le Strutture dell'IRCCS entreranno a far parte della rete formativa delle relative Scuole quali 'Strutture Collegate', così come definite dal D.I. 402/2017, All.1.

In relazione a tutte le altre specialità indicate sopra, le Strutture dell'IRCCS entreranno a far parte della rete formativa delle relative Scuole quali 'Strutture Complementari', così come definite dal D.I. 402/2017, All.1.

Rispetto alle Strutture dell'IRCCS, le Scuole di Specializzazione potranno avvalersi delle risorse strutturali, degli spazi, delle attrezzature, dei servizi logistici e, in generale, delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività di formazione dei propri specializzandi.

Art. 3 Impegni dell'IRCCS

L'IRCCS, in esecuzione di quanto previsto nella disposizione contenuta nell'articolo che precede, si impegna a:

- a) mettere a disposizione delle suindicate Scuole di Specializzazione le proprie strutture ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi;
- b) garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo definito dalle Scuole di Specializzazione;
- c) fornire il vestiario di servizio agli specializzandi.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'IRCCS garantisce, con oneri a proprio carico, l'utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie e degli ausili didattici esistenti.

L'IRCCS si impegna inoltre: ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale; ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D. Lgs. 368/99; a rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali previste dal vigente ordinamento; all'osservanza della normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili; a rispettare la programmazione delle Scuole dispecializzazione; a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità.

L'IRCCS, al fine di essere identificata all'esterno come struttura funzionalmente collegata alla rete della formazione specialistica, esporrà apposita tabella con logo dell'Università e denominazione delle Scuole di Specializzazione.

Art. 4 Impegni dell'Università di Messina

L'Università, per il tramite delle Scuole di Specializzazione interessate, si impegna a:

- a) definire modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all'attività didattica, di concerto con l'IRCCS, nell'ambito delle rispettive competenze;
- b) corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 39 del D. Lgs. n. 368/99), il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

L'Università, inoltre, può attribuire ai Dirigenti dell'IRCCS le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico delle Scuole, secondo la normativa vigente.

Art. 5 Formazione degli specializzandi

La formazione dei medici specializzandi, ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 e ss.mm.ii., del D.I. n. 68/2015, del D.I. n. 402/2017 e della L. 145/2018 e ss.mm.ii., implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor.

L'attività dei medici in formazione non dovrà essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma dovrà essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. L'IRCCS si impegna a consentire agli specializzandi l'effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al *tutor* assegnatogli.

Il Responsabile dell'Unità Operativa presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla. Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dalla normativa vigente, dal libretto-diario delle attività formative.

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico.

Art. 6 Copertura assicurativa

L'IRCCS provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, secondo le modalità previste dall'art. 41 c. 3 del D.lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii._

In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale (compreso l'infortunio *in itinere*), l'IRCCS provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Ciascun esercente la professione sanitaria, al pari del personale dipendente, può richiedere l'estensione della polizza anche per la colpa grave dietro il pagamento di una quota integrativa, a carico dello specializzando secondo quanto disposto dall'art. 10 c. 3 della L. n. 24/2017.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 7 Sorveglianza sanitaria

L'IRCCS è tenuta ad assicurare la sorveglianza sanitaria agli specializzandi durante l'attività svolta presso le proprie strutture.

L'IRCCS si impegna affinché agli specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovranno ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte degli studenti delle Scuole di Specializzazione, ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti alle attività pratiche svolte dagli specializzandi nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi

ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonome titolari del trattamento ed entrambe assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge. In particolare, l'IRCCS è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 7 della presente convenzione.

L'IRCCS si impegna a riconoscere gli specializzandi, che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede, quali "*Persone autorizzate al trattamento dei dati*", ai sensi del Regolamento U.E., i quali potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'IRCCS e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività svolta. I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati come previsto dal Regolamento UE e da tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione, nonché a gestire tempestivamente le eventuali richieste provenienti, all'una o all'altra Parte, dagli stessi interessati che possono esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 9 Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art. 10 Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente per la medesima durata, salvo disdetta di una delle Parti da inviarsi a mezzo PEC entro 6 (sei) mesi dalla scadenza.

Dovrà, in ogni caso, essere assicurata la formazione nei confronti di coloro che completeranno il ciclo formativo oltre il periodo suindicato a seguito di sospensione della carriera per ragioni di salute e/o gravidanza.

Art. 11 Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le presenti condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto, fatta salva la conclusione del ciclo formativo già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno 6 (sei) mesi da inoltrare mediante PEC.

Art. 12 Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto. Si dà atto dell'automatico adeguamento della presente convenzione per effetto dell'eventuale aggiornamento, nel periodo di vigenza della stessa, del protocollo d'intesa tra Università e Regione e dell'adozione di nuove normative in materia.

Art. 13 Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudice territorialmente competente secondo le previsioni del codice di procedura civile.

Art. 14 Sottoscrizione e imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Università, che l'assolverà in modalità virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 del D.M. 17.6.2014), giusta autorizzazione n. 67760 del 2010 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Il presente atto è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso con oneri e spese a carico della parte richiedente.

Per l'Università degli Studi di Messina

La Rettore

(Prof.ssa Giovanna Spatari)

Per l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo

Il Direttore Generale

(Dott. Maurizio Letterio Lanza)